

F&A News del 08 Marzo 2016.

NUOVE AGEVOLAZIONI: I SUPER AMMORTAMENTI

Sgravio fiscale per chi investe in macchinari.

La legge di Stabilità 2016 riconosce ai titolari di reddito d'impresa e agli esercenti arti e professioni che, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Con il super ammortamento, in sostanza, si introduce una deduzione extra-contabile del 40% che dovrà essere ripartita in modo lineare sulla vita utile del bene.

Soggetti destinatari.

L'agevolazione interviene sulla disciplina fiscale degli ammortamenti effettuati tanto dai soggetti titolari di reddito d'impresa, quanto di lavoro autonomo.

Pertanto, assume rilievo l'applicazione dell'incentivo anche:

- alle persone fisiche che svolgono attività produttive di reddito di lavoro autonomo ex art. 53 comma 1 del Tuir;
- alle associazioni professionali senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche;

- alle società tra professionisti (STP) costituite ex art. 10, L. 12 novembre 2011, n.183;

oltre che per i titolari di reddito d'impresa e cioè:

- le persone fisiche esercenti attività commerciali, anche gestite in forma di imprese familiari o di aziende coniugali;
- le S.n.c. e le s.a.s.;
- le società di armamento;
- le società di fatto, che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale;
- le società consortili a rilevanza interna ed esterna;
- le S.p.A., S.a.p.a. e S.r.l.;
- le cooperative e di mutua assicurazione;
- gli enti pubblici e privati, nonché i trust aventi per esercizio esclusivo l'attività commerciale;
- nonché le stabili organizzazioni in Italia di società, enti commerciali e persone fisiche non residenti;
- le società non operative e quelle in liquidazione.

Sono, invece, esclusi dall'agevolazione:

- i titolari di redditi equiparati a quelli di lavoro autonomo, ex art. 53 comma 2 del Tuir;
- gli imprenditori individuali che si avvalgono del regime forfetario, perché non deducono quote di ammortamento e canoni di leasing;
- imprenditori agricoli che svolgono attività di agriturismo e che si avvalgono del regime forfetario di determinazione del reddito ex art. 5, comma 1 L. 413/91;
- i soggetti esercenti attività agricole, che determinano il reddito d'impresa, ex art. 56 comma 5 e 56-bis del Tuir;
- le persone fisiche e le società semplici con riferimento all'attività agricola, svolta entro i limiti dell'art. 32 del Tuir;
- gli enti non commerciali non titolari di reddito d'impresa.

I beni agevolati

I beni agevolati sono tutti quelli materiali ammortizzabili diversi da fabbricati e costruzioni.

Si deve trattare di beni strumentali nuovi, sono quindi esclusi gli investimenti in beni immateriali e beni “usati”.

Quanto al requisito di strumentalità i beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo di impresa.